SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

13° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MARZO 1995

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(395) ***BUCCIARELLI ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali***

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 2, 13, 14 e *passim*
ALBERICI *(Progr. Feder.)* 13, 18
BEVILACQUA *(AN)* ..... 14, 15, 16 e *passim*
BISCARDI *(Progr. Feder.)* 18
BUCCIARELLI *(Progr. Feder.)*. 13, 14, 15 e *passim*
CUFFARO *(Rif. Com. Progr.)* 13, 14, 15 e *passim*
DOPPIO *(PPI)* 14
MAFFINI *(Lega Nord)* 13, 14, 18
MASULLO *(Progr. Feder.)* 12, 14
MERIGLIANO *(Forza Italia)*..... 13, 15, 18

DL 0206

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(395) *BUCCIARELLI ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali*
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sulla circolazione dei beni culturali», d'iniziativa dei senatori Bucciarelli, Alberici, Manieri, Abramonte, Bergonzi, Biscardi, Masullo, Pagano, Scaglioso e Magris. Prima di dare inizio ai lavori, rivolgo un cordiale benvenuto al sottosegretario Guiducci Bonanni, che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione.

Ricordo che nella seduta del 28 febbraio scorso la Commissione ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente e ha deliberato di richiedere il trasferimento alla sede deliberante. Avendo la Presidenza del Senato concesso il trasferimento di sede, propongo di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte e di procedere alle votazioni assumendo a base il testo accolto in sede referente, come risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Comunico che il relatore, senatore Brienza è impossibilitato a partecipare alla seduta per motivi di salute. Svolgerò pertanto io stesso le funzioni di relatore. Poichè egli ha predisposto alcuni emendamenti volti a conferire maggiore chiarezza al provvedimento, dichiaro di farli miei.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

CAPO I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO DEL 15 MARZO 1993

SEZIONE I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Art. 1.

(Denominazioni)

1. Nella presente legge si intendono:

a) per «regolamento CEE» e «direttiva CEE», rispettivamente il regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

b) per «Ministro» e «Ministero», rispettivamente il Ministro e il Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) per «legge n. 1089», la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

d) per «Stato richiedente», lo Stato membro della Comunità europea che promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.

È approvato.

Art. 2.

(Presupposti dell'azione di restituzione)

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro della Comunità europea sono restituiti ai sensi di quanto previsto nella presente sezione. L'azione di restituzione è ammessa per i beni culturali qualificati, prima o dopo essere illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale nazionale in virtù della legislazione nazionale o di procedura amministrativa, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

2. L'illiceità dell'uscita dal territorio di uno Stato membro della Comunità europea si intende determinata:

a) dalla violazione della legislazione sulla protezione del patrimonio nazionale dello Stato richiedente, ovvero dalla violazione del regolamento CEE;

b) dal mancato rientro di un bene nei termini e da ogni altra violazione di norme o di prescrizioni dettate dall'Autorità cedente in occasione dell'esportazione temporanea.

È approvato.

Art. 3.

(Determinazione dell'autorità centrale. Assistenza e collaborazione dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della direttiva CEE)

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è per l'Italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonchè della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti locali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea;

b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o co-

munque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti previsti all'articolo 2, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai sensi della lettera *c)*, purchè tali operazioni vengano effettuate entro sei mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera *e)*;

e) dispone, ove necessario, la rimozione, la custodia coattiva, nonchè ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni questione concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

È approvato.

Art. 4.

(Azione di restituzione)

1. Gli Stati membri della Comunità europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo 2.

2. L'azione è proposta nei confronti del possessore o, in mancanza, del detentore del bene davanti al tribunale civile competente del luogo in cui il bene è stato individuato.

3. L'azione è ammissibile qualora all'atto di citazione siano uniti i seguenti atti:

a) documento descrittivo del bene per cui è controversia, che certifichi la qualità di bene culturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

b) dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente che attesti l'uscita illecita dal proprio territorio del bene.

4. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione è altresì necessario che al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio persista l'illiceità dell'uscita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

5. L'atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *d)*.

6. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

È approvato.

Art. 5.

(Prescrizione)

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione non si prescrive per i beni che costituiscono parte integrante di collezioni pubbliche inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche ovvero di inventari ecclesiastici. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione nazionale, nonchè le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.

È approvato.

Art. 6.

(La sentenza e i suoi contenuti)

1. Il tribunale, accertati i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 2, dispone con sentenza la restituzione del bene allo Stato richiedente.

2. Qualora il possessore dimostri di aver usato nell'acquisire il bene, oggetto dell'azione, una diligenza adeguata alla natura dello stesso, il tribunale riconosce e liquida al convenuto un indennizzo in base anche a criteri equitativi che tengano conto degli esborsi dal medesimo affrontati.

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.

4. È comunque esclusa la diligenza qualora il possessore del bene non sia in grado di indicare con esattezza il soggetto fisico o giuridico dal quale lo ha acquisito.

5. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

È approvato.

Art. 7.

(Pagamento dell'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al competente Ufficio centrale del Ministero stesso.

3. Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

È approvato.

Art. 8.

(Custodia coattiva dei beni ed altri adempimenti)

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia coattiva del bene da restituire, quelle previste dall'articolo 3, nonchè quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

È approvato.

SEZIONE II
AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DALL'ITALIA

Art. 9.

(Titolarità dell'azione e patrocinio)

1. L'azione di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, davanti al competente giudice dello Stato membro della Comunità europea in cui è stato localizzato il bene culturale.

2. Lo Stato si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

È approvato.

Art. 10.

(Restituzione del bene rientrato nel territorio nazionale)

1. Il bene culturale già appartenente a privati o inserito in inventari ecclesiastici, restituito a seguito di favorevole decisione da parte del giudice di cui all'articolo 9, è conservato a cura del Ministero.

2. Il Ministero dà avviso dell'avvenuto recupero mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e in due quotidiani a diffusione nazionale e, qualora si tratti di beni la cui scomparsa o illecita uscita sia stata denunciata dal legittimo possessore, lo avvisa

attraverso il Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico. Entro sei mesi dall'avviso, eventuali diritti sul bene possono essere fatti valere nei confronti del Ministero innanzi al tribunale civile competente.

3. Decorso inutilmente il termine o rigettata la domanda di cui al comma 2, il bene recuperato è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero, sentiti il comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.

4. L'accoglimento della domanda di cui al comma 2 è subordinato all'accertamento della carenza di ogni responsabilità da parte del richiedente nell'uscita illecita del bene dal territorio nazionale ed alla rifusione delle spese sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle per il pagamento dell'eventuale indennizzo.

5. Le somme versate e le spese comunque sopportate a causa ed in connessione con l'illecita uscita del bene sono recuperate dallo Stato ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. I beni culturali già appartenenti a enti pubblici sono restituiti agli stessi, previo pagamento dell'eventuale indennizzo corrisposto dallo Stato.

È approvato.

CAPO II

NORME DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO CEE

Art. 11.

(Licenza di esportazione)

1. Il rilascio della licenza di esportazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE, per i beni culturali compresi nell'allegato al regolamento medesimo, è funzione di preminente interesse nazionale e di adempimento di obblighi comunitari.

2. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.

3. La licenza di esportazione è valida per sei mesi.

4. L'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge.

5. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.

6. In prima applicazione della presente legge, il Ministero comunica alla Commissione delle Comunità europee l'elenco degli uffici di esportazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. I successivi aggiornamenti del predetto elenco sono comunicati entro due mesi dalla loro effettuazione.

7. Le disposizioni del capo IV e dell'articolo 66 della legge n. 1089, come modificati dal capo IV della presente legge, non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro della Comunità europea ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE per la durata di validità della licenza medesima.

È approvato.

Art. 12.

(Applicazione transitoria del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, reso in conformità ai rispettivi regolamenti, si provvede alla revisione delle disposizioni del titolo II del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni medesime, in quanto compatibili con le disposizioni del capo IV della legge n. 1089, come modificato dalla presente legge, e con le disposizioni comunitarie. In particolare:

a) le disposizioni del capo II, sezioni I e II, e dell'articolo 146 del predetto titolo II si applicano alle procedure di rilascio o di diniego dell'attestato di libera circolazione;

b) le disposizioni del capo IV del predetto titolo II si applicano all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamento CEE.

È approvato.

Art. 13.

(Esportazione senza licenza)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 66 della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, chi esporta un bene culturale compreso nell'allegato al regolamento CEE senza la licenza di esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo è punito con la multa da uno a quindici milioni di lire.

2. La pena è aumentata fino a due terzi se il bene abusivamente esportato era pervenuto illecitamente in Italia da altro Stato membro della Comunità europea.

È approvato.

Art. 14.

(Violazione di obblighi formali)

1. Chi, effettuata l'esportazione ai sensi del regolamento CEE, non renda al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 previsto dal regolamento CEE n. 752/93 della Commissione del 30 marzo 1993 attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

È approvato.

CAPO III

NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI

Art. 15.

(Informazioni alla Commissione delle Comunità europee e al Parlamento nazionale)

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge, nonchè sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.

3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1996, la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.

È approvato.

Art. 16.

(Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti)

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. A tal fine il Ministero si avvale del sistema informa-

tico dell'Arma dei carabinieri, per mezzo del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione della banca dati.

È approvato.

Art. 17.

(Accordi con gli altri Stati membri della Comunità europea)

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonchè della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri della Comunità europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con i corrispondenti Ministeri degli altri Stati.

È approvato.

CAPO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

Art. 18.

(Sostituzione dell'articolo 35 della legge n. 1089)

1. L'articolo 35 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – *1.* È vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, che, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.

2. Il divieto riguarda anche:

a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;

b) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;

c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

3. Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.

4. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione.

5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali».

È approvato.

Art. 19.

(Sostituzione dell'articolo 36 della legge n. 1089)

1. L'articolo 36 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - *1.* Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.

3. Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

4. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

a) uno è depositato agli atti d'ufficio;

b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;

c) un terzo è trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli attestati».

È approvato.

Art. 20.

(Sostituzione dell'articolo 37 della legge n. 1089)

1. L'articolo 37 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - *1.* L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, è rilasciato dall'ufficio di esportazione entro quaranta giorni dalla presentazione del bene.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente Ufficio centrale che può, en-

tro i successivi venti giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

3. Avverso il rifiuto dell'attestato o il suo mancato rilascio nel termine, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.

5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il comitato di settore, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto.

6. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.

7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e all'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione della tassa di esportazione, valutate in lire 200 milioni annue, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore Brienza i seguenti emendamenti, che ho già dichiarato di aver sottoscritto:

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da: «entro quaranta giorni» *fino alla fine del capoverso con le seguenti*: «trascorso il termine di dieci giorni di cui al comma 2 e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene».

20.1 BRIENZA, *relatore*

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «venti giorni» *con le seguenti*: «dieci giorni».

20.2 BRIENZA, *relatore*

L'emendamento 20.1 è volto ad evitare che il rilascio dell'attestato di libera circolazione da parte dell'ufficio di esportazione possa avvenire prima che sia decorso il termine entro il quale il competente ufficio centrale può inibire il rilascio stesso. Di conseguenza con l'emendamento 20.2 si riduce a dieci giorni tale termine.

MASULLO. A mio avviso l'emendamento 20.1 è poco chiaro nella formulazione: sarebbe preferibile stabilire che l'attestato di libera circolazione è «rilasciato dall'ufficio di esportazione trascorso il termine di dieci giorni di cui al comma 2 e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene».

ALBERICI. Infatti, la formulazione non sta in piedi dal punto di vista sintattico.

MERIGLIANO. Il capoverso 1 va letto tenendo presente quanto viene disposto dal capoverso 2.

MAFFINI. Allora forse si potrebbe fare un riferimento esplicito a quanto prevede il capoverso 2.

BUCCIARELLI. Comunque è impossibile avere il nulla osta prima del quindicesimo giorno. Entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene l'ufficio di esportazione ne dà notizia al competente Ufficio centrale il quale, se l'emendamento 20.2 sarà approvato, avrà dieci giorni per decidere se inibire il rilascio dell'attestato: siamo già a tredici giorni. Aggiungiamone altri due per la trasmissione, ed ecco che prima di quindici giorni non sarà possibile avere una risposta.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Ritengo che una nuova formulazione dell'emendamento, che potrebbe trovarci tutti d'accordo, potrebbe essere la seguente:

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da: «entro quaranta giorni» *fino alla fine del capoverso con le seguenti*: «non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 20.1 nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.2.

È approvato.

CUFFARO. Signor Presidente, prima di passare alla votazione dell'articolo, vorrei far presente che non mi convincono nè la lettera nè lo spirito del capoverso 3, laddove è previsto che: «Avverso il rifiuto dell'attestato o il suo mancato rilascio nel termine, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali». Se la risposta non viene data entro i termini fissati dalla legge, non mi sembra ci siano gli estremi per un ricorso. Occorre invece pretendere che la pronuncia avvenga entro il termine, che il termine sia rispettato.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Ma se il termine decorre inutilmente, si può impugnare questo silenzio come se fosse stato espresso un rifiuto.

BUCCIARELLI. La norma è a garanzia del richiedente.

CUFFARO. Il mancato rilascio dell'attestato di libera circolazione entro i quaranta giorni rappresenta una violazione della legge poichè non si rispetta un termine da essa fissato.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Chi verrà chiamato a decidere sul ricorso stabilirà se il termine è trascorso inutilmente perchè era inevitabile che così fosse o perchè c'è stata colpevole negligenza.

MAFFINI. L'ufficio competente entro un certo termine deve pronunciarsi, deve dare una risposta, positiva o negativa. Se così non avviene, non vedo perchè al richiedente debba rimanere solo la strada del ricorso: deve poter pretendere di avere la risposta, positiva o negativa che sia. Si potrebbe stabilire che la mancata risposta va interpretata come assenso: perchè deve per forza essere interpretata come rifiuto?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Ma perchè il bene circoli liberamente si richiede un attestato, un atto che deve esistere materialmente. Il rilascio di questo attestato non può essere ricavato implicitamente interpretando il silenzio come assenso.

DOPPIO. Nel capoverso 2 si precisa che il competente Ufficio centrale può «entro i successivi venti giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione». Questo significa che l'attestato può non essere rilasciato.

MASULLO. Condivido le perplessità manifestate dai colleghi perchè, in ipotesi, sono tre i diversi regimi possibili: stabilire che il mancato rilascio nei termini vale come assenso, stabilire che vale come rifiuto e prevedere la necessità di un'esplicita pronuncia. Si tratta di tre diverse ipotesi e va chiarito quale di questi tre regimi rappresenta il modello funzionale.

BEVILACQUA. A mio avviso invece le strade percorribili sono due: la mancata comunicazione deve intendersi come risposta, positiva o negativa. Se nella legge fissiamo un termine di quaranta giorni, diventa perentorio; se entro i quaranta giorni non viene data alcuna comunicazione, deve valere o come assenso o come rifiuto. In ogni caso il silenzio deve avere un significato, perchè altrimenti sarebbe come non rispettare la legge.

MASULLO. Se ho bene interpretato il suo pensiero, il senatore Cuffaro si preoccupa che, in mancanza dell'individuazione del regime seguito, il cittadino non sappia quale procedura adottare. Se infatti la mancata risposta vale come rifiuto, il cittadino può solo presentare un ricorso; viceversa, se la risposta deve essere data necessariamente, sia essa positiva o negativa, il cittadino ha diritto di presentare un denuncia.

BEVILACQUA. La questione va comunque chiarita. Non dobbiamo lasciare adito ad interpretazioni dubbie.

BUCCIARELLI. Io ho capito quanto i colleghi vogliono dire, però penso che la situazione non stia proprio nei termini illustrati. In base agli articoli che già abbiamo approvato, in particolare in base all'articolo 19, una cosa sappiamo per certo: che nessun bene culturale di cui

alla presente legge può lasciare il territorio nazionale senza l'attestato di libera circolazione. Questo preclude la possibilità del silenzio-assenso. Senza l'attestato, qualsiasi bene circola illegittimamente e si rientra nelle fattispecie previste ai capi I e II, con la restituzione del bene e le relative sanzioni. Per ottenere l'attestato occorre presentare domanda all'ufficio esportazione che ne dà comunicazione all'Ufficio centrale; lo abbiamo previsto perchè l'esperienza ha dimostrato che spesso hanno ottenuto l'attestato di libera circolazione beni che non avrebbero dovuto averlo.

L'argomento specifico che i colleghi hanno sollevato è stato già discusso a lungo dalla nostra Commissione nella fase precedente di lavoro. In quella sede si è tentato di garantire i diritti di colui che intende far circolare il bene lasciandogli comunque la possibilità di presentare ricorso se l'attestato viene negato o comunque se la risposta non viene data. Poichè si è deciso di non istituire l'*authority*, come prevedeva originariamente il disegno di legge, e poichè tutto passa attraverso il Ministero, abbiamo previsto la possibilità del ricorso gerarchico al Ministro affinchè non venga leso un diritto individuale.

Stando così le cose, ritengo che la cosa migliore da farsi sia lasciare inalterata la formulazione del capoverso 3, così il cittadino che entro quaranta giorni non ottiene l'attestato di libera circolazione una cosa sa di sicuro: che senza quell'attestato il bene non può circolare; siccome però nessuno gli ha dato risposta, può rivolgersi al Ministro che deve rivedere nel merito la questione e assumere gli opportuni provvedimenti.

MERIGLIANO. Concordo con le osservazioni della senatrice Bucciarelli in merito alla inopportunità del silenzio-assenso. Infatti non è possibile pensare di far circolare il bene soltanto perchè è stata inoltrata una domanda alla quale non si è risposto: vorrebbe dire aiutare coloro che vogliono fare i furbi, facendo circolare un bene magari soltanto in base ad una copia. È necessario che venga rilasciato un attestato o che questo venga rifiutato. Per quanto riguarda la via giudiziale contro il silenzio-rifiuto, mi sembra che tale strada sia decisamente più lunga e più costosa che non quella del ricorso al Ministro.

CUFFARO. Preciso di essere a favore della massima protezione del bene e di non avere affatto inteso proporre l'introduzione del silenzio-assenso; però nel testo, al capoverso 5, si afferma che il Ministro decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione, decorso il quale termine il ricorso si intende respinto.

MERIGLIANO. Vuol dire che il bene non si può far circolare.

CUFFARO. A mio avviso in tal modo viene meno la garanzia.

BEVILACQUA. Con questo meccanismo il bene non circolerà mai, in quanto entro quel termine non si otterrà mai una risposta dalla burocrazia italiana.

CUFFARO. Ritengo che si debbano attivare tutti i meccanismi possibili per imporre all'amministrazione di esprimere comunque una pronuncia.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Io vi inviterei a non modificare il testo. Sono state espresse posizioni diverse e in astratto tutte le ipotesi sono possibili. Il problema è se dobbiamo favorire maggiormente l'esportabilità del bene o il controllo sulla circolazione. La tematica del silenzio-assenso e quella del silenzio-rifiuto ruotano intorno all'interesse che si intende porre come prevalente: in alcuni casi è più utile e politicamente più conveniente far prevalere l'interesse del cittadino al commercio; in altri casi, come questo, si privilegia l'interesse al controllo della circolazione del bene. Quindi, in mancanza dell'attestato il bene non può circolare, perchè l'ipotesi che basti la presentazione della domanda (magari protocollata e perciò realmente pervenuta alla pubblica amministrazione) a consentire la circolazione del bene dovrebbe essere prevista in maniera specifica dalla norma, e così non è. Inoltre tale ipotesi rappresenterebbe un allentamento del controllo e non mi pare che possiamo essere d'accordo su questo.

Per quanto riguarda la questione della via giudiziale, ritengo che non dobbiamo lasciarci prendere da un «pangiuridicismo» penale, e cioè configurare tutto come ipotesi di reato. Non è possibile inquadrare ogni rifiuto nell'ipotesi dell'abuso (l'omissione non è più prevista) in quanto ci sono gamme molto diverse di comportamenti che possono giungere o meno sul tavolo del giudice penale: in ogni caso non c'è automatismo. Ritengo giusta la necessità di un attestato, nonchè la possibilità che il ricorso abbia ad oggetto il silenzio-rifiuto, che quindi rappresenta una scelta politica fatta in sede legislativa. Per quanto riguarda il capoverso 5, si tratta anche qui di una scelta: in ogni meccanismo è sempre implicitamente ipotizzabile l'inerzia. Che poi tale inerzia abbia una possibilità di configurazione amministrativa, civile e penale, è un problema che va affrontato in una successiva sede contenziosa; ma è ipotizzabile il silenzio. L'ordinamento consente forme di garanzia che possono spingersi fino a quella estrema – quella penale – se ricorrono le condizioni.

BEVILACQUA. Continuo a pensare che, così come formulato, il testo può favorire dei meccanismi perversi, delle situazioni di vantaggio, le solite raccomandazioni. Può accadere che un bene circoli in base ad una copia della domanda anche nel caso in cui l'attestato non sia stato rilasciato nel termine. Bisognerebbe che, in mancanza di una risposta entro quaranta giorni, l'ufficio periferico fosse obbligato a rilasciare un'autorizzazione.

CUFFARO. Io ritengo che l'amministrazione debba comunque pronunciarsi. Nel testo si prevedono due possibilità: che l'amministrazione si pronunci in prima istanza o successivamente al ricorso. Può accadere però che l'amministrazione non si pronunci entro quei termini e dunque non si sciolgono i problemi. Io sono dell'opinione che l'esportazione di beni vada frenata il più possibile, quindi sono a favore del rigore e della severità lasciando all'amministrazione la possibilità di far trascorrere il

termine non si agisce invece con rigore e severità, ma si favoriscono di fatto soltanto alcuni e quindi si introduce nella legislazione la codificazione dell'inerzia che significa rifiuto. È necessario invece che l'ufficio competente già in prima istanza sia obbligato a pronunciarsi senza creare, rispetto alla legge, figli e figliastri e momenti di inerzia.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Le considerazioni dei senatori Cuffaro e Bevilacqua potrebbero concretarsi nella presentazione di un emendamento volto a sopprimere, nel testo del capoverso 3, le parole «o il suo mancato rilascio nel termine».

CUFFARO. D'accordo.

BEVILACQUA. Anch'io sarei d'accordo.

BUCCIARELLI. Chiedo a tutti noi di compiere uno sforzo per ritrovare quell'unanime convergenza che ha finora informato il nostro lavoro. Molti colleghi ricorderanno che, nel corso della fase precedente dei nostri lavori avevo chiesto che la previsione contenuta nel capoverso 5 dell'articolo fosse diversa: chiedevo che, decorso inutilmente il termine, il ricorso presentato al Ministro per i beni culturali non si intendesse respinto, ma accolto. In quell'occasione abbiamo però accettato il suggerimento del Governo, che prevedeva la fattispecie del silenzio-rifiuto, perchè pensavamo che non fosse il caso, sia pure nell'intento di varare un provvedimento migliore, di discutere troppo a lungo quando ancora non avevamo recepito il regolamento e la direttiva CEE.

Ora, per venire incontro a quanto richiesto dai colleghi, formalizzo la proposta di modifica che è stata suggerita dal Presidente e presento il seguente emendamento:

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «o il suo mancato rilascio nel termine,».

20.3

Sempre in questa direzione vorrei poi presentare un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo periodo del capoverso 5, per evitare di considerare l'ipotesi che il Ministro per i beni culturali faccia decorrere inutilmente il termine entro cui decidere sul ricorso. Qualora questa eventualità dovesse appalesarsi, poichè viviamo in uno Stato di diritto, le leggi del nostro paese potranno soccorrerci. L'emendamento è il seguente:

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole: «Decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto».

20.4

CUFFARO. Se i due emendamenti testè presentati dalla collega verranno accolti, voterò a favore dell'articolo 20.

MERIGLIANO. Il mancato rilascio dell'attestato nei termini potrebbe essere dovuto all'incuria degli uffici ma anche a motivi obiettivi. Potrebbe infatti rendersi necessaria un'ispezione o quant'altro; quindi potremmo forse lasciare l'espressione prevista al capoverso 3 «o il suo mancato rilascio nel termine», aggiungendo però le parole: «senza motivata giustificazione».

BUCCIARELLI. Rischiamo così di complicare la vita a tutti.

BISCARDI. Sarebbe peggio.

MAFFINI. A mio avviso le due proposte emendative presentate dalla collega Bucciarelli sono da condividere: con esse infatti si salvaguardano sia gli interessi dei richiedenti sia l'operatività degli uffici. L'inattività dell'amministrazione non deve comunque penalizzare l'attività dei soggetti privati; in questo modo si chiede l'impegno degli uffici.

ALBERICI. Credo che questi emendamenti soddisfino tutti.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento 20.3, presentato dalla senatrice Bucciarelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.4, presentato dalla senatrice Bucciarelli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 21.

(Sostituzione dell'articolo 39 della legge n. 1089)

1. L'articolo 39 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. – *1.* Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia».

È approvato.

Art. 22.

(Certificato di importazione)

1. Dopo l'articolo 39 della legge n. 1089 è inserito il seguente:

«Art. 39-*bis*. – *1.* La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro della Comunità europea di spedizione.

4. Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36».

È approvato.

Art. 23.

(Sostituzione dell'articolo 40 della legge n. 1089)

1. L'articolo 40 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - *1.* I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.

2. L'autorizzazione ha validità non superiore a sei mesi, prorogabili, a richiesta dell'interessato, per non oltre ulteriori sei mesi.

3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'Amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, che ho già dichiarato di sottoscrivere:

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «L'autorizzazione ha» *con le altre:* «Per le finalità di cui al comma 1, il competente ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione, con».

23.1 BRIENZA, *relatore*

Con l'emendamento si vuole chiarire meglio il regime per la circolazione temporanea dei beni culturali e precisare quale organo è competente a rilasciare l'atto autorizzatorio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 24.

(Sostituzione dell'articolo 66 della legge n. 1089)

1. L'articolo 66 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - *1.* Chiunque compie atti diretti a trasferire negli Stati membri della Comunità europea o ad esportare verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, librario, documentale o archivistico nonchè beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale.

5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.

6. Chiunque spedisce verso Stati membri della Comunità europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000».

È approvato.

Art. 25.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 38, 41 e 42 della legge n. 1089.

È approvato.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 26.

(Attività degli Uffici centrali)

1. In materia di circolazione ed esportazione dei beni culturali, gli Uffici centrali del Ministero, ciascuno per la parte di competenza, in aggiunta ai compiti già spettanti ai sensi delle leggi vigenti:

a) curano la tenuta del registro ufficiale degli attestati formati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge;

b) decidono sulle richieste di riesame proposte avverso i provvedimenti degli uffici di esportazione per i beni culturali e adottano i provvedimenti di sospensione e di annullamento degli attestati di libera circolazione;

c) dispongono ispezioni sulle attività degli uffici di esportazione;

d) conservano uno speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali per la restituzione dei beni culturali;

e) dichiarano, sentito il competente comitato di settore, ai soli fini della restituzione, l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già usciti dal territorio italiano;

f) presentano al Ministro proposte di intervento in materia di spedizione dei beni culturali negli Stati membri della Comunità europea o di esportazione verso altri Stati.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, da me sottoscritti:

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* possono inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione entro il termine di cui all'articolo 37, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge;».

26.1 BRIENZA, *relatore*

Al comma 1, aggiungere alla fine la seguente lettera:

«*g)* dispongono l'assegnazione dei beni acquisiti al demanio dello Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 3».

26.2 BRIENZA, *relatore*

Il primo è un emendamento di mero raccordo con l'articolo 20, che non innova per quanto riguarda la sostanza; con il secondo emendamento si completa l'elenco dei nuovi compiti conferiti agli Uffici centrali. Entrambi gli emendamenti sono volti comunque a rendere più pre-

cisa l'individuazione dei compiti degli Uffici in materia di circolazione ed esportazione dei beni culturali.

CUFFARO. Non mi sembra convincente la formulazione dell'emendamento 26.1. Forse l'espressione «possono inibire» potrebbe essere sostituita con un'altra.

BUCCIARELLI. È la stessa espressione usata nel capoverso 2 del comma 1 dell'articolo 20, laddove si è deciso di lasciare agli Uffici centrali solo la funzione di inibire il rilascio dell'attestato.

PRESIDENTE, *f.f, relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 26.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 27.

(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle norme di cui agli articoli 16 e 20 è autorizzata la complessiva spesa di lire 300 milioni annue, a decorrere dal 1995. Al relativo onere si fa fronte, quanto al 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, che ho già sottoscritto:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 16 e 20, valutato in complessive lire 300 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

27.1 BRIENZA, *relatore*

L'emendamento, sostitutivo dell'intero articolo, riformula la clausola di copertura finanziaria secondo le indicazioni del Ministero del tesoro.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE